




ROMA CAPITALE

Assessore alla Trasformazione Urbana



Roma, 29 maggio 2014

Al Consigliere Stefàno
c/o Gruppo Capitolino M5S

e p.c.

All'On.le Sindaco

Al Presidente dell'Assemblea Capitolina

Oggetto: Interrogazione n.259/2014 a firma del Consigliere Stefàno

Onorevole Stefàno,

con riferimento all'interrogazione in oggetto, con la quale chiede notizie in merito all'installazione di una antenna radio base e alla regolarità della procedura che ha seguito, si comunica che, agli atti dell'Ufficio Permessi di Costruire – Servizio Autorizzazioni Telefonia Mobile, risulta presentata la richiesta di Autorizzazione da parte delle Società Vodafone e –H3G-Telecom con prot. Dip.to P.A.U. n. 72321/13 per l'installazione di una S.R.B. in cositing per telefonia mobile.

La documentazione presentata dalle suddette Società è risultata incompleta poiché priva della prescritta Autorizzazione Paesaggistica, in quanto l'area interessata è vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e pertanto per le suddette carenze documentali con nota prot. Dip.to PAU n. 74530 del 18/7/2013, è stata comunicata la non attivazione dei termini per la formazione del "silenzio-assenso" di cui all'art. 87 comma 9 del D.Lgs. 259/03.

Con Determinazione n. Go1655 del 17/2/14 la Regione Lazio ha rilasciato Autorizzazione Paesaggistica.

Per quanto attiene il potenziale rischio per la salute pubblica e la presenza di altre Stazioni Radio Base nelle prossimità, si comunica che tra i documenti esibiti dalle Società, sono presenti i pareri favorevoli, espressi con prot. n. 62681 del 1/8/2013

SS

Roma Capitale
Via del Turismo,30 – 00144 Roma
Telefono +39 06 67106491 Fax +39 06 67106442
www.comune.roma.it info@comune.roma.it



dall'ARPA Lazio per Vodafone, prot. n. 62651 del 1/8/2013 per Telecom e prot. n. 11065 del 14/2/2014 per H3G, che recitano testualmente: *".... i valori previsionali del campo elettrico, del campo elettromagnetico e della densità di potenza generati dall'impianto, aggiunti ai preesistenti valori di campo elettromagnetico, rispettano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente..."*.

Con nota prot. n. 76168 del 20/5/2014 sono stati trasmessi gli elaborati progettuali per gli adempimenti di cui al Protocollo d'Intesa.

Si rappresenta che l'installazione di cui ad analoga richiesta presentata dalle Società Vodafone e H3G con prot. n. 9542 del 7/2/2011 non è stata mai realizzata.

Si informa che con nota n. 77493 del 22/5/2014 sono stati sospesi i lavori e l'attivazione impianto in quanto non sono stati rispettati i termini del S.A.

Per rispondere invece alla richiesta di procedere ad ulteriori accertamenti circa la proprietà del terreno, si rappresenta che la normativa che regola il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di S.R.B. (D.Lgs.n°259/03-Codice delle Comunicazioni Elettromagnetiche) non prevede l'inoltro all'Amministrazione Comunale (Mod. A dell'all.to 13 del citato Codice) del contratto di locazione tra Richiedente e proprietario dell'immobile sul quale sarà installata la S.R.B. La validità dell'autorizzazione prescinde dalla legittimità/regolarità del contratto di locazione. L'attuazione dell'autorizzazione (installazione della S.R.B.) potrà essere inficiata, ove venissero riconosciute, in sede civile, irregolarità del contratto di locazione.

Nello specifico si ritiene utile chiarire il quadro normativo nazionale e regionale in ottemperanza al quale il Comune di Roma è chiamato a istruire le domande (richieste d'autorizzazione o Denunce d'Inizio Attività) relative all'installazione d'impianti fissi per la telefonia mobile (stazioni radio base) e, ove ne sussistano i termini di legge, a rilasciare le autorizzazioni di cui trattasi:

- Legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"



La finalità della norma è la protezione della popolazione, delle lavoratrici e dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici.

Il dispositivo della norma, all'articolo 14, stabilisce che le attività di vigilanza e controllo sanitario ed ambientale, nello specifico settore, siano svolte dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (comma 1), e, attribuisce solo in via transitoria tali funzioni all'ANPA (l'attuale ISPRA), ai Presidi multizonali di prevenzione (PMP), all'ISPESL, ed agli Ispettori territoriali del Ministero delle Comunicazioni per quelle regioni in cui non fossero state ancora costituite. Nello specifico, dovrebbe essere noto che l'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Regione Lazio è stata istituita con legge Regionale n. 45/98 e da quella data L'Agenzia esercita, per legge, le competenze di cui trattasi, e delle quali il Comune di Roma si avvale.

- .P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese fra 100 d e 300 GHz".

Il Decreto, attuativo della legge 36/01, fissa i nuovi limiti d'esposizione, i valori d'attenzione e gli obiettivi di qualità per gli impianti ad alta frequenza e quindi anche per le stazioni radio base.

La norma, pur non entrando nel merito dei procedimenti autorizzativi per gli impianti, all'articolo 6 comma 2, cita unicamente il sistema agenziale APAT(ora ISPRA)-ARPA, ed il CEI, quali riferimenti tecnici nazionali e regionali per la definizione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli d'esposizione dei campi elettromagnetici.

- D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche"

Il D.lgs. recante il Codice per le comunicazioni elettroniche, nel definire le procedure tecnico amministrative per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti radioelettrici, all'articolo 87 comma 1, stabilisce che l'istruttoria tecnica volta ad accertare la compatibilità degli stessi con i limiti di esposizione cogenti, deve essere svolta dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente.



L'art.86, comma 3, recita testualmente "Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria...."

I soggetti concessionari del servizio pubblico (Gestori della telefonia mobile) hanno l'obbligo di realizzare le suddette reti a copertura del territorio nazionale e l'Ente locale, ove le istanze presentate siano formalmente rispondenti ai modelli prescritti dalla norma e complete della documentazione prevista obbligatoria, deve procedere, senza indugio, al rilascio dell'autorizzazione.

Il D.lgs. 259/03 stabilisce che "Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività...." e che le istanze di autorizzazione e le DIA si intendono accolte qualora entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

- Legge Regione Lazio 1 settembre 1989, n. 56 "Piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi"

La legge regionale, all'art. 9, definiva le norme transitorie per il risanamento degli impianti "radio televisivi" esistenti tra le quali, normativa specifica, era prevista per gli impianti già installati su civile abitazione. Secondo tale disposto, la prosecuzione dell'attività degli impianti per la diffusione radiotelevisiva era assoggettata ad una specifica autorizzazione rilasciata dall'ASL, su parere dell'ISPESL. Trattasi quindi di prescrizioni transitorie tendenti a governare le situazioni già in essere al momento dell'entrata in vigore della norma.

Con la successiva entrata in vigore della Legge 249/1997 (Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) e dai citati D.P.C.M. 8 luglio 2003 (che ha sostituito il D.M. 381/98) e D.lgs. 259/03, il quadro normativo relativo agli impianti radio elettrici (SRB e gli impianti per la diffusione del servizio radio e televisivo) ha trovato il suo definitivo assetto. Pertanto la residuale competenza dell'ISPESL rimane circoscritta a quegli eventuali impianti radio televisivi già esistenti prima del 1 settembre 1998 ed installati su civile abitazione.



- Legge Regione Lazio 6 ottobre 1998, n. 45 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio"

La norma che ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio), ha attribuito all'Agenzia, tra le altre competenze, quelle in materia di campi elettromagnetici con specifico riferimento all'approvazione dei progetti degli impianti sorgenti degli stessi (art. 3 comma 1 lettera a2 e lettera b4).

Il Comune di Roma opera nel rispetto del suddetto quadro legislativo vigente che affida all'ARPA Lazio l'istruttoria tecnica preventiva per l'autorizzazione all'installazione delle SRB.

Qualsiasi opposizione generica, non può costituire motivo ostativo al rilascio delle autorizzazioni che, essendo considerate reti infrastrutturali d'interesse nazionale con valenza strategica per lo sviluppo economico del paese, hanno come scopo primario la realizzazione di una rete nazionale di comunicazione.

Si informa infine che il quadro normativo vigente non pone limitazioni di distanza da siti sensibili (la scuola elementare a cui fa riferimento in premessa) bensì di valori delle grandezze elettromagnetiche significative.

Prof. arch. Giovanni Caudo